

*Adesione dell'opposto alla eccezione di incompetenza territoriale e  
pronuncia sulle spese di lite*

Tribunale di Cremona, 5 marzo 2010. Estensore Milesi.

**Procedimento monitorio - Opposizione - Adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale - Pronuncia sulle spese di lite - Necessità**

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite, in quanto diversamente vi sarebbe il rischio che la mancata riassunzione del giudizio (questa volta ordinario e non monitorio o di opposizione a decreto ingiuntivo) vada a discapito della parte che ha, a ragione, eccetto l'incompetenza del giudice del monitorio (si contrappone a Cass. 6106/2006, a mente della quale, in caso di adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto e al foro da questi indicato, il giudizio prosegue avanti al giudice competente, al quale compete di decidere anche sulle spese della fase svoltasi davanti al giudice incompetente).*

*(Massima a cura di Andrea Milesi - Riproduzione riservata)*

omissis

IN FATTO E DIRITTO

Con l'atto di citazione in opposizione, parte opponente ha sollevato eccezione di incompetenza del Tribunale di Cremona all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma.

Sia parte opposta che le terze chiamate hanno aderito, nel primo scritto utile, alla suddetta eccezione.

In forza di tale adesione, il giudice adito per l'opposizione non può che dichiarare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma, la cui competenza è fissata in via pattizia nei contratti stipulati *inter partes*.

Alla declaratoria di incompetenza del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle spese, ritiene questo giudice di non aderire all'indirizzo sancito dalla sentenza n. 6106 del 20.03.2006 della S.C. di Cassazione secondo cui: <<... *L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendovi provvedere il giudice al quale è rimessa la causa* >>. Ciò in quanto vi sarebbe il rischio, in caso di giudizio originato dall'emissione di decreto ingiuntivo ad opera di giudice incompetente, che la mancata riassunzione del giudizio (questa volta ordinario e non monitorio o di opposizione a monitorio) vada a discapito della parte che ha, a ragione, eccetto l'incompetenza del giudice del monitorio.

Riproduzione riservata

Peraltro la nota spese dimessa dai procuratori di parte opponente appare eccessiva, tenuto conto che nella presente causa non è stata sostanzialmente svolta alcuna attività se non quella introduttiva e che appare assolutamente superflua la redazione e produzione della memoria conclusionale di replica, oltre al fatto che sono stati esposti i valori massimi di tutte le voci degli onorari.

Dunque l'opposta viene condannata alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte opponente, peraltro con una compensazione in misura del 50%, vista l'immediata adesione all'eccezione preliminare altrui. Rimangono compensate le spese tra parte opponente e terze chiamate, vista la necessità per la prima di assicurarsi l'opponibilità della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Cremona;
- indica quale giudice competente il Tribunale di Roma;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 443/06 emesso dal Tribunale di Cremona in data 6.07.2006 e depositato in Cancelleria il 10.07.2006;
- condanna la società Mar. s.p.a. a rifondere le spese di lite a M. s.p.a., spese che, già compensate per il 50%, vengono liquidate in complessivi €. 1.437,50, di cui €. 200,00 per spese, €. 500,00 per diritti, €. 600,00 per onorari ed €. 137,50 per rimborso spese generali (12,5%), oltre IVA, Cpa e successive occorrente;
- spese compensate tra M. s.p.a. e Mic. s.r.l. nonché tra M. s.p.a. e Q. G.